

**REGOLAMENTO IN MATERIA
DI VIGILANZA INFORMATIVA**

2015 - 01

(Testo consolidato al 29/01/2026 – Aggiornamento XI)

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE.....	3
TITOLO I PREMessa.....	3
Articolo I.I.1 – Fonti legislative.....	3
Articolo I.I.2 – Definizioni.....	3
TITOLO II OBIETTIVI, AMBITO DI RIFERIMENTO E STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO.....	4
Articolo I.II.1 – Obiettivi.....	4
Articolo I.II.2 – Rinvii.....	4
Articolo I.II.3 – Preparazione.....	4
Articolo I.II.4 – Struttura.....	5
PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE	6
TITOLO I SOGGETTI DEPUTATI ALLA COMPILAZIONE, CONTROLLO E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI	6
Articolo II.I.1 – Responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza	6
Articolo II.I.2 – Referente/i operativo/i delle Segnalazioni Statistiche	6
TITOLO II MODELLI SEGNALETICI E MANUALI OPERATIVI	7
Articolo II.II.1 – Modelli segnaletici	7
Articolo II.II.2 – Manuali operativi	7
TITOLO III MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI MODELLI SEGNALETICI.....	8
Articolo II.III.1 – Periodicità e modalità di compilazione.....	8
Articolo II.III.2 – Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni.....	8
Articolo II.III.3 – Esenzioni dagli obblighi informativi periodici di vigilanza.....	10
Articolo II.III.4 – Attributi segnaletici: settore di attività economica e residenza	10
TITOLO IV DICHIARAZIONE SEMESTRALE DI CONFORMITÀ	13
Articolo II.IV.1 – Contenuti e modalità di predisposizione e approvazione	13
Articolo II.IV.2 – Tempi e modalità di trasmissione	13
PARTE III I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI STATISTICHE	14
TITOLO I SOCIETÀ DI REVISIONE.....	14
Articolo III.I.1 – Fonti normative	14
Articolo III.I.2 – Modalità e tempi di esecuzione dei controlli.....	14
TITOLO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
Articolo III.II.1 – Responsabilità delle segnalazioni	17
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
TITOLO I ENTRATA IN VIGORE E TESTI CONSOLIDATI	18
Articolo IV.I.1 – Entrata in vigore	18
Articolo IV.I.2 – Abrogazioni.....	18
Articolo IV.I.3 – Testi consolidati	19
TITOLO II MODIFICHE AD ALTRE FONTI NORMATIVE.....	19
Articolo IV.II.1 – Modifiche al Regolamento n. 2014-02.....	19
Articolo IV.II.2 – Modifiche ai Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03.....	19
ALLEGATO 1 - Prospetto di raccordo tra l'utile netto semestrale al 30 giugno e l'utile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza.....	21

PARTE I INTRODUZIONE

Titolo I Premessa

Articolo I.I.1 – Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 previsti dall'articolo 41, primo comma e, per gli enti creditizi, attua il rinvio dell'art. VIII.II.3 del Regolamento BCSM 2007-07.
2. Il potere regolamentare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di richiedere informazioni trova la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modificazioni, in particolare all'articolo 34, comma 1.
3. Il potere sanzionatorio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, trova la propria fonte legislativa nell'art. 31 della Legge 29 giugno 2005, n. 96, così come attuato dal Decreto 76 del 30 maggio 2006 e successive modificazioni.

Articolo I.I.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento ed in generale nelle normative afferenti le singole segnalazioni di vigilanza, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - **“BCSM / Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche come “Autorità di Vigilanza”;
 - **“data di riferimento”**: ultimo giorno del periodo a cui si riferiscono le segnalazioni;
 - **“LISF”**: Legge n. 165 del 17 novembre 2005 e successive modificazioni;
 - **“manuale operativo”**: raccolta di regole operative e interpretazioni normative da utilizzare per la compilazione e invio a BCSM delle segnalazioni (cfr. parte II titolo II del presente Regolamento, definito anche “manuale”);
 - **“modello segnaletico”**: strumento informativo utilizzato per la compilazione delle segnalazioni (cfr. parte II titolo II del presente Regolamento, definito anche “modello”);
 - **“normative di riferimento”**: provvedimenti BCSM che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, della LISF, disciplinano, unitamente ai manuali operativi, gli obblighi informativi dei soggetti segnalanti;
 - **“prospetto”**: parte del modello composta da dati omogenei tra loro; le singole normative di riferimento e i manuali operativi qualificano il contenuto dei singoli prospetti;
 - **“referente/i operativo/i della segnalazione”**: soggetto/i incaricato/i della compilazione di specifiche segnalazioni (cfr. parte II titolo I del presente Regolamento);
 - **“responsabile delle segnalazioni di vigilanza”**: responsabile della funzione preposta alla compilazione di tutte le segnalazioni inviate a BCSM (cfr. parte II titolo I del presente Regolamento);
 - **“segnalazioni di vigilanza”**: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o dei supporti informativi gestionali che, nell'ambito dei poteri di

vigilanza informativa di cui all'articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza;

- **“settorizzazione”**: aggregazione di determinati valori in settori economici, così come qualificata in parte II Titolo III del presente Regolamento;
- **“soggetti segnalanti”**: soggetti autorizzati all'esercizio di una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISF, ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H), aventi sede legale, o, se esteri, una succursale, in territorio sammarinese; nel presente Regolamento sono definiti anche “intermediari/enti segnalanti”;
- **“tabelle”**: aggregazione in forma tabellare di voci componenti, singolarmente o con altre tabelle, il prospetto;
- **“voce”**: dato elementare della segnalazione, da inserire nei prospetti compilando il relativo modello segnaletico; qualora necessario in relazione agli obblighi informativi previsti, la voce è ulteriormente articolata in sotto voci.

2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo dei termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per i termini non elencati nel presente glossario si rimanda alle definizioni riportate nei Regolamenti BCSM n. 2007-07, 2011-03, 2006-03, 2014-04 e n. 2016-02 e, più in generale, nella LISF.

4. Le specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO e i relativi MANUALI OPERATIVI possono presentare glossari di maggior dettaglio contenenti definizioni utili per le singole SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

Titolo II

Obiettivi, ambito di riferimento e struttura del provvedimento

Articolo I.II.1 – Obiettivi

1. Il presente Regolamento accorpa in un unico provvedimento organico le norme di vigilanza generali applicabili alle SEGNALAZIONI predisposte ed inviate a BCSM dai SOGGETTI SEGNALANTI, in relazione agli obblighi informativi stabiliti dalle singole NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

Articolo I.II.2 – Rinvii

1. Per l'illustrazione delle disposizioni specifiche afferenti le singole SEGNALAZIONI, si rinvia alle relative NORMATIVE DI RIFERIMENTO e ai singoli MANUALI OPERATIVI.

2. Per gli specifici obblighi informativi in capo a soggetti esteri autorizzati a svolgere in territorio sammarinese attività riservate esclusivamente in regime di prestazione di servizi senza stabilimento si rinvia ad apposito provvedimento.

Articolo I.II.3 – Preparazione

1. Il Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo I.II.4 – Struttura

1. Il Regolamento è diviso in quattro Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.
2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima parte indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE

Titolo I

Soggetti deputati alla compilazione, controllo e inoltro delle segnalazioni

Articolo II.I.1 – Responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza

1. I singoli SOGGETTI SEGNALANTI provvedono ad individuare al proprio interno la figura del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, al quale viene affidata la responsabilità inerente la compilazione di tutte le SEGNALAZIONI inviate a BCSM. La nomina del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA così come la sua eventuale successiva sostituzione è effettuata previa delibera del Consiglio di Amministrazione, da inviare in copia all'Autorità di Vigilanza, dalla quale emerga la data di decorrenza del nuovo Responsabile.
2. Il RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA coordina l'attività dei REFERENTI OPERATIVI delle SEGNALAZIONI o delle singole Unità Organizzative, qualora distinte, incaricate della predisposizione delle SEGNALAZIONI e ne controlla l'integrità (in termini di piena conformità al MODELLO SEGNALETICO rilasciato da BCSM), la corretta compilazione nonché il regolare e tempestivo invio a BCSM, da parte dei REFERENTI OPERATIVI, in relazione ai singoli termini previsti dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
3. Nel caso di comunicazioni generali da parte di BCSM a tutti i SOGGETTI SEGNALANTI, ad es. emanazione di un nuovo MODELLO SEGNALETICO, queste sono inviate all'attenzione del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, che, oltre a curarne la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Capo della Struttura Esecutiva, provvede alla canalizzazione interna alle singole Unità Organizzative o al/ai REFERENTE/I OPERATIVO/I competente/i.
4. Qualora l'Autorità di Vigilanza richieda chiarimenti o rettifiche segnaletiche al SOGGETTO SEGNALANTE, tali comunicazioni sono inviate al RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA unitamente al/ai REFERENTE/I OPERATIVO/I della specifica SEGNALAZIONE.
5. I SOGGETTI SEGNALANTI predispongono gli opportuni presidi organizzativi interni (ad esempio tramite deleghe) finalizzati a garantire l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo anche nei periodi di assenza del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

Articolo II.I.2 – Referente/i operativo/i delle Segnalazioni Statistiche

1. In relazione all'organizzazione interna del SOGGETTO SEGNALANTE, per ogni SEGNALAZIONE possono essere designati uno o più REFERENTI OPERATIVI della stessa, incaricati della compilazione del MODELLO SEGNALETICO e del suo invio a BCSM nei termini previsti dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

2. La figura del REFERENTE OPERATIVO può coincidere con il RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, purché siano presenti presidi a garanzia del regolare svolgimento dell'attività anche nei periodi di assenza del predetto soggetto.
3. I SOGGETTI SEGNALANTI compilano i MODELLI SEGNALETICI con l'indicazione del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e, per la singola SEGNALAZIONE, del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I della stessa.

Titolo II

Modelli segnaletici e Manuali operativi

Articolo II.II.1 – Modelli segnaletici

1. Al fine di agevolare i SOGGETTI SEGNALANTI nella corretta compilazione delle SEGNALAZIONI, sono disponibili, nell'area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm), i MODELLI SEGNALETICI necessari per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle singole NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
2. I MODELLI SEGNALETICI sono distinti in PROSPETTI, che ricomprendono le VOCI da alimentare per la compilazione della SEGNALAZIONE, eventualmente organizzate in TABELLE.
3. Ogni PROSPETTO è identificato da un codice e da una denominazione, utilizzati anche nelle NORMATIVE DI RIFERIMENTO e nei MANUALI per individuare in maniera univoca i dati da compilare.
4. I MODELLI SEGNALETICI sono adottati con delibera del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE, aggiornati per conformarli alle eventuali modifiche dei rispettivi MANUALI OPERATIVI, e portati a conoscenza dei SOGGETTI SEGNALANTI con anticipo rispetto alla loro decorrenza proporzionale alla diversa rilevanza e ai diversi impatti operativi di ciascun MODELLO SEGNALETICO e di ciascun suo aggiornamento.

Articolo II.II.2 – Manuali operativi

1. I MANUALI OPERATIVI per la compilazione delle SEGNALAZIONI da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI sono disponibili sull'area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm) unitamente ai relativi MODELLI SEGNALETICI.
2. I MANUALI illustrano le regole operative da osservare per la compilazione e l'inoltro delle SEGNALAZIONI a BANCA CENTRALE, ad integrazione di quanto previsto dalle NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
3. I MANUALI OPERATIVI possono altresì contenere indicazioni interpretative e chiarimenti utili ai fini della corretta applicazione delle NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
4. Il MANUALE OPERATIVO ed i suoi aggiornamenti vengono adottati con delibera del Coordinamento della Vigilanza e comunicati con modalità analoghe a quelle sopra descritte per i MODELLI SEGNALETICI.

Titolo III

Modalità di compilazione e trasmissione dei modelli segnaletici

Articolo II.III.1 – Periodicità e modalità di compilazione

1. Le SEGNALAZIONI hanno periodicità e caratteristiche diverse, così come previsto dalle NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
2. I MODELLI SEGNALETICI vanno compilati dai SOGGETTI SEGNALANTI, conformemente ai dati della contabilità aziendale e ai supporti informativi gestionali (per le informazioni di natura extra-contabile), in relazione al periodo al quale la SEGNALAZIONE è riferita, osservando le disposizioni previste dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO, unitamente alle indicazioni operative riportate nei singoli MANUALI.
3. Gli importi in euro vanno arrotondati all'unità, trascurando per ciascuna di esse, le frazioni inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore le frazioni uguali o superiori a 50 centesimi, salvo diverse disposizioni presenti nei MANUALI.
4. Salvo diversa indicazione presente nella specifica NORMATIVA DI RIFERIMENTO, le poste contabili espresse in valute diverse dall'euro vanno valorizzate in euro secondo i tassi di cambio di riferimento a pronti pubblicati dalla Banca Centrale Europea alla DATA DI RIFERIMENTO ovvero, qualora non disponibili, quelli dell'ultima data disponibile precedente.
5. Eventuali errori nella compilazione della SEGNALAZIONE, comunicati dall'Autorità di Vigilanza o rilevati autonomamente dal SOGGETTO SEGNALANTE, comportano l'obbligo di una tempestiva rettifica segnaletica da inviare a BCSM, riportando nell'apposito campo note - previsto dal MODELLO SEGNALETICO - la data di inoltro della precedente SEGNALAZIONE rettificata, la motivazione dell'errore, e l'indicazione dei dati modificati, unitamente al riferimento dell'eventuale richiesta di BCSM.
6. Qualora con riferimento ad una SEGNALAZIONE o ad una parte di essa, non vi siano informazioni da comunicare alla BANCA CENTRALE, il SOGGETTO SEGNALANTE deve comunque adempiere all'obbligo informativo, inviando il MODELLO SEGNALETICO con evidenza nel campo note dell'assenza di informazioni.

Articolo II.III.2 – Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

1. Le SEGNALAZIONI devono essere trasmesse dai SOGGETTI SEGNALANTI alla BANCA CENTRALE entro i termini stabiliti dalle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
2. Qualora il termine di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa, tale termine non è oggetto di posticipo.
3. Le SEGNALAZIONI vanno inoltrate a BANCA CENTRALE in versione elettronica utilizzando la procedura di trasmissione disponibile nell'area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm).
4. Il manuale utente relativo all'uso della procedura di trasmissione elettronica è reso disponibile nell'area riservata del sito internet BCSM.

5. Qualora la procedura di trasmissione elettronica delle segnalazioni di vigilanza non risulti funzionante, ovvero i SOGGETTI SEGNALANTI non possano, per motivi tecnici, utilizzare tale procedura, gli stessi devono prendere contatto con il Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE per ricevere indicazioni in ordine alle possibili modalità alternative di trasmissione delle SEGNALAZIONI¹.

6. Al fine di assicurare la conformità delle informazioni trasmesse con le risultanze della contabilità aziendale e dei supporti informativi gestionali, le procedure di predisposizione dei dati segnaletici devono essere appositamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al sistema di controlli interni svolti su tali procedure. Le procedure approvate devono garantire, tra l'altro, la riconciliazione dei dati segnaletici con le risultanze della contabilità aziendale e dei supporti informativi gestionali e devono garantire altresì la ricostruibilità e documentabilità dei raccordi tra la contabilità aziendale e i supporti informativi gestionali utilizzati e i dati presenti nelle segnalazioni di vigilanza.

7. I SOGGETTI SEGNALANTI devono:

- preliminarmente all'invio della prima trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI, chiedere le credenziali (username e password) con le quali accedere all'area riservata del sito internet e utilizzare la procedura di trasmissione elettronica. Il modello relativo² (pubblicato sul sito internet della BANCA CENTRALE) è firmato dal Capo della struttura esecutiva o da un amministratore del SOGGETTO SEGNALANTE;
- preliminarmente all'invio della prima trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI e, a seguire, nel mese di giugno di ciascun anno, sottoscrivere e trasmettere a BANCA CENTRALE, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI, l'apposito modello³ pubblicato nell'area riservata del sito internet della stessa BANCA CENTRALE dal quale risulti l'approvazione di cui al comma precedente.

8. I quesiti relativi alle SEGNALAZIONI possono essere presentati alla BANCA CENTRALE secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03 e 2014-04. I quesiti di interesse generale per tutti i SOGGETTI SEGNALANTI potranno ricevere risposta tramite un aggiornamento della specifica NORMATIVA DI RIFERIMENTO, dei MANUALI e dei MODELLI in relazione all'argomento del quesito.

9. Il SOGGETTO SEGNALANTE, qualora intenda disabilitare un determinato codice utente (username) per l'accesso all'area riservata del sito internet e/o richiedere il rilascio di una nuova parola chiave (password) o comunque modificare l'elenco dei soggetti abilitati ad accedere ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Autorità di Vigilanza, deve farne oggetto di apposita comunicazione alla BANCA CENTRALE, firmata in conformità a quanto previsto al precedente comma 7, secondo alinea.

¹ Consegna manuale o spedizione mediante raccomandata all'Autorità di Vigilanza di un supporto ottico (cd/dvd) o chiave USB contenente la SEGNALAZIONE. In tale caso il supporto ottico o la chiave USB dovrà essere accompagnato/a da un'attestazione di conformità dei dati trasmessi ai dati della contabilità aziendale ed alle informazioni gestionali dell'ENTE SEGNALANTE, secondo il "Modello di dichiarazione di conformità delle informazioni trasmesse con modalità non ordinaria" pubblicato nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

² Modello di richiesta di accesso all'area riservata del sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

³ Modello di dichiarazione di approvazione delle procedure di elaborazione dei dati e delle relative procedure di controllo interno.

Articolo II.III.3 – Esenzioni dagli obblighi informativi periodici di vigilanza

1. I SOGGETTI SEGNALANTI sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria sono tenuti alla compilazione delle SEGNALAZIONI per tutto il tempo di durata del provvedimento di rigore.
2. L'esenzione dalla compilazione delle SEGNALAZIONI, per le imprese finanziarie cancellate dal REGISTRO ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento BCSM 2006-01, decorre dalla data di cancellazione e riguarda tutte le SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO successiva al provvedimento BCSM.
3. Considerata l'esigenza per l'Autorità di Vigilanza di mantenere un adeguato presidio informativo sull'andamento della procedura, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 della LISF, i SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione volontaria devono comunque trasmettere a BCSM:
 - a) entro il mese successivo a quello del deposito presso la Cancelleria del Tribunale Unico, copia delle relazioni di cui all'art. 111, commi 1, 3 e 4 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modificazioni;
 - b) entro il 31 gennaio di ogni anno una situazione dei conti riferita al 31 dicembre di ogni anno, compilata sulla base dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico del modello segnaletico relativo alla "Situazione contabile" di ciascun SOGGETTO SEGNALANTE; i predetti prospetti vanno compilati con i soli dati contabili, senza riclassificazioni per residenza o settore di attività economica.

Articolo II.III.4 – Attributi segnaletici: settore di attività economica e residenza

1. Qualora richiesto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti nella NORMATIVA DI RIFERIMENTO, l'indicazione dell'attività economica prevalente svolta dalla clientela (SETTORIZZAZIONE) e l'area geografica di pertinenza del soggetto nelle singole SEGNALAZIONI va eseguita con le modalità descritte ai successivi commi.
2. Con riferimento alla SETTORIZZAZIONE, le categorie presenti nelle SEGNALAZIONI sono:
 - a) Amministrazioni pubbliche;
 - b) Società finanziarie:
 - i. Istituzioni finanziarie monetarie;
 - ii. Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari;
 - iii. Altre istituzioni finanziarie;
 - iv. Imprese di assicurazione;
 - v. Fondi pensione;
 - c) Società non finanziarie;
 - d) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
 - e) Altri.

3. Ai fini del corretto utilizzo delle categorie di cui al presente articolo, si rimanda all'Allegato G della Circolare 2015-02 "Obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi" e si precisa che, indipendentemente dalla residenza e salvo diversa indicazione nelle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- il settore "Amministrazioni pubbliche" ricomprende le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale⁴;
- il settore "Società finanziarie" ricomprende le unità istituzionali che svolgono intermediazione finanziaria, e/o attività finanziarie ausiliarie. Sono considerati intermediari finanziari coloro che, con rischio a carico proprio, convogliano fondi dai settori con eccedenza di risorse ai settori deficitari o trasformano rischi individuali in rischi collettivi. Gli ausiliari finanziari svolgono la loro attività senza assunzione di rischio;
- la voce "Istituzioni finanziarie monetarie" ricomprende le autorità bancarie centrali e le altre istituzioni finanziarie monetarie (banche, fondi comuni di investimento monetario, gli istituti di moneta elettronica e le altre istituzioni finanziarie che svolgono funzione di intermediazione finanziaria e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per proprio conto)⁵;
- le amministrazioni postali che erogano servizi finanziari sono da includere fra le "Istituzioni finanziarie monetarie";
- il sottosettore "Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari" comprende tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel settore dei fondi comuni monetari⁶;
- la voce "Altre istituzioni finanziarie" ricomprende i sottosettori: Altri intermediari finanziari, Ausiliari finanziari e Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive⁷;
- il sottosettore "Imprese di assicurazione" comprende le imprese finanziarie che svolgono l'attività di cui alla lettera G) dell'Allegato 1 alla Legge 165/2005⁸;
- il sottosettore "Fondi Pensione" comprende le unità istituzionali che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità⁹;

⁴ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore "Amministrazioni pubbliche" del settore "Resto del Mondo".

⁵ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore "Istituzioni finanziarie monetarie" del settore "Resto del Mondo".

⁶ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo "Fondi comuni non monetari" del sottosettore "Altre società finanziarie" del settore "Resto del Mondo".

⁷ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti vanno considerati i sottogruppi "Società veicolo", "Altri intermediari finanziari", "Ausiliari finanziari" e "Altre società finanziarie" del sottosettore "Altre società finanziarie" del settore "Resto del Mondo".

⁸ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo "Imprese di assicurazione" del sottosettore "Altre società finanziarie" del settore "Resto del Mondo".

⁹ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottogruppo "Fondi pensione" del sottosettore "Altre società finanziarie" del settore "Resto del Mondo".

- il settore “Società non finanziarie” comprende le unità istituzionali che producono beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. La loro attività è distinta da quella dei proprietari¹⁰;
- la voce “Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” ricomprende i settori Famiglie (consumatrici e produttrici) e Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie¹¹;
- la voce residuale “Altri” è da utilizzare per i soggetti non rientranti nelle categorie precedenti ovvero appartenenti al settore “Unità non classificabili e non classificate”¹²;
- la rilevazione delle imprese nelle categorie relative a soggetti autorizzati va eseguita solo durante la fase di effettiva iscrizione delle stesse nel Registro Soggetti Autorizzati di cui al Regolamento n. 2006-01, conseguentemente le imprese non ancora iscritte nel Registro o già cancellate vanno convenzionalmente classificate nella categoria “Società non finanziarie”, unicamente ai fini di cui al presente comma.

Ulteriori dettagli informativi possono essere richiesti nelle NORMATIVE DI RIFERIMENTO qualora ritenuto necessario a fini di vigilanza.

4. Con riferimento alla residenza, le possibili categorie presenti nelle SEGNALAZIONI sono:

- a) Residenti – San Marino;
- b) Non residenti – Italia;
- c) Non residenti – Paesi UE area euro;
- d) Non residenti – Paesi UE non area euro;
- e) Non residenti – Resto del Mondo.

5. In argomento, ai fini del corretto utilizzo delle categorie sopra riportate, si precisa quanto segue:

- ogni categoria è reciprocamente esclusiva rispetto alle altre presenti nella medesima SEGNALAZIONE;
- qualora il rapporto continuativo intrattenuto dal SOGGETTO SEGNALANTE con la clientela sia intestato a più soggetti (cointestazione), la classificazione per settore di attività economica e per residenza va effettuata considerando il soggetto che per importanza economica può essere considerato “prevalente” rispetto agli altri (ad es. per il tipo di attività svolta, il volume di affari, ecc.);
- qualora per ragioni di riservatezza interna il rapporto continuativo intrattenuto dal SOGGETTO SEGNALANTE non sia intestato al cliente ma allo stesso SOGGETTO SEGNALANTE, la classificazione per settore di attività economica e per residenza va effettuata sul cliente, a prescindere dalla intestazione del rapporto.

¹⁰ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti va considerato il sottosettore “Società non finanziarie” del settore “Resto del Mondo”.

¹¹ Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. Nel caso di non residenti vanno considerati i sottosectori “Famiglie” e “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” del settore “Resto del Mondo”.

¹² Cfr. Allegato G della Circolare 2015-02. In tale voce è ricompreso anche il sottosettore “Organismi internazionali e altre istituzioni” del settore “Resto del Mondo”.

Titolo IV

Dichiarazione semestrale di conformità

Articolo II.IV.1 – Contenuti e modalità di predisposizione e approvazione

1. I SOGGETTI SEGNALANTI devono compilare e trasmettere alla BANCA CENTRALE, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un'attestazione semestrale¹³ circa la conformità delle informazioni trasmesse ai dati della contabilità aziendale e alle informazioni gestionali.
2. L'attestazione deve contenere l'elenco delle SEGNALAZIONI inviate nel semestre, il periodo di riferimento della SEGNALAZIONE, la data e l'ora di invio a BCSM, il numero di trasmissione, l'evidenza di eventuali rinvii o invalidazioni e il codice di controllo.
3. La dichiarazione con i dati precompilati richiesti è disponibile nell'area riservata del sito internet di BANCA CENTRALE (www.bcsn.sm), la cui correttezza e completezza va controllata con le evidenze aziendali relative alle SEGNALAZIONI inviate dal SOGGETTO SEGNALANTE nel semestre di riferimento.

Articolo II.IV.2 – Tempi e modalità di trasmissione

1. I SOGGETTI SEGNALANTI trasmettono a BANCA CENTRALE la dichiarazione semestrale di conformità entro 30 giorni dalla fine del semestre a cui si riferisce, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI.
2. In relazione a quanto sopra disposto, resta comunque fermo l'obbligo per i SOGGETTI SEGNALANTI di stampare e archiviare, unitamente alle SEGNALAZIONI cui si riferiscono, le dichiarazioni di conformità singolarmente prodotte dalla procedura elettronica di trasmissione delle SEGNALAZIONI a seguito di ogni singolo invio dei MODELLI compilati.

¹³ “Modello di dichiarazione di conformità semestrale” pubblicato nell'area riservata del sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

PARTE III

I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI STATISTICHE

Titolo I

Società di revisione

Articolo III.I.1 – Fonti normative

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 33 della LISF e tenuto conto anche di quanto previsto dell'articolo 68 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo VI.II.3 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03, 2014-04 e dall'articolo 154 comma 2 del Regolamento n. 2006-03, le società di revisione svolgono le attività di cui al presente Titolo con riferimento alle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

Articolo III.I.2 – Modalità e tempi di esecuzione dei controlli

1. I SOGGETTI SEGNALANTI devono trasmettere alla BANCA CENTRALE le relazioni della società di revisione che attestano lo svolgimento dei controlli di seguito descritti:
 - a) verifica della corrispondenza tra i dati riportati nelle SEGNALAZIONI e le risultanze della contabilità aziendale;
 - b) corretta applicazione dei criteri di classificazione e valutazione delle varie poste e la loro conformità a quelli fissati dall'Autorità di Vigilanza.
2. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti dalle società di revisione anche tramite verifiche a campione dei dati delle SEGNALAZIONI, analisi degli andamenti dei dati segnaletici al fine di identificare eventuali variazioni anomale che richiedano esami documentali e discussione degli elementi emersi nelle sedi di controllo con le strutture operative e con la direzione dei SOGGETTI SEGNALANTI.
3. Gli obblighi in capo alle società di revisione per i controlli sopra descritti riguardano le seguenti SEGNALAZIONI:
 - a) “Situazione contabile”, PROSPETTI riferiti alla fine di ciascun trimestre solare relativi a Stato Patrimoniale e Conto Economico, limitatamente ai soli dati contabili, senza riclassificazioni per residenza o settore di attività economica;
 - b) Patrimonio di Vigilanza e Ponderazione delle attività per il rischio di credito, verifiche su tutte le SEGNALAZIONI con periodicità trimestrale o semestrale;
 - c) Dati di bilancio primo semestre.
4. In particolare le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera a) del precedente comma, per i SOGGETTI SEGNALANTI, sono:
 - verifica della corrispondenza dei dati della SEGNALAZIONE con le risultanze delle scritture contabili e (ove necessario) extra contabili dei SOGGETTI SEGNALANTI;

- discussione ed aggiornamento delle principali variazioni avvenute nelle procedure contabili e nel sistema di controllo interno.

Con riguardo agli enti creditizi e alle società finanziarie, le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera a) includono anche:

- analisi mediante discussione e limitati controlli documentali della corretta classificazione dei crediti scaduti da oltre 180 giorni;
- analisi mediante discussione della congruità delle rettifiche di valore sulle esposizioni creditizie deteriorate.

5. Le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera b) del comma 3 sono:

Per gli enti creditizi e le società finanziarie:

- verifica, tramite discussione della conformità dei criteri adottati per la ponderazione dei rischi indicata nei PROSPETTI 3, 4 e 5 con quanto previsto dai Regolamenti n. 2007-07 e 2011-03 e dalle circolari applicative in materia di vigilanza prudenziale;
- verifica su di un campione di operazioni, significativo e rotativo, indicate nei PROSPETTI 3, 4 e 5 della corrispondenza con la contabilità aziendale e con le informazioni gestionali disponibili;
- verifica a campione dell'accuratezza matematica dei valori ponderati indicati nei PROSPETTI 3, 4 e 5.

Per le società di gestione, le procedure di verifica minimali riguardano tutti i prospetti della SEGNALAZIONE "Patrimonio di vigilanza e adeguatezza patrimoniale".

Per gli istituti di pagamento, le predette procedure di verifica minimali riguardano i prospetti contenenti le informazioni sul patrimonio di vigilanza e sui requisiti patrimoniali, di cui alla Parte VII, Titoli II e III del Regolamento BCSM n. 2014-04.

6. Le procedure di verifica minimali da svolgere da parte delle società di revisione limitatamente alla SEGNALAZIONE di cui alla lettera c) del comma 3, con riguardo agli enti creditizi, sono:

- verifica della corrispondenza della SEGNALAZIONE con le risultanze delle scritture contabili ed extra contabili del SOGGETTO SEGNALANTE;
- analisi tramite discussione dell'uniforme applicazione dei principi contabili rispetto a quelli applicati al 31 dicembre precedente;
- discussione ed aggiornamento delle maggiori variazioni avvenute nelle procedure contabili e nel sistema di controllo interno;
- verifica della completezza e correttezza dei ratei e risconti relativi agli interessi attivi e passivi (impieghi, raccolta, titoli, banche corrispondenti) tramite ottenimento del dettaglio di tutti i ratei e risconti e:
 - accertamento della completezza degli elenchi dei ratei e dei risconti mediante verifica, a campione, della concordanza tra i dati su cui ratei e risconti sono calcolati con le relative voci di bilancio;

- ricalcolo per un limitato campione, dei ratei e dei risconti;
- verifica mediante limitati controlli documentali della corretta determinazione delle minus/plusvalenze da valutazione e del risultato di negoziazione in titoli e in strumenti finanziari derivati;
- analisi mediante discussione e limitati controlli documentali della congruità delle rettifiche di valore sulle esposizioni creditizie deteriorate e degli accantonamenti a fronte dei rischi su crediti e per imposte, nonché della corretta contabilizzazione dei relativi utilizzi;
- ottenimento dell'elenco delle partecipazioni detenute dalla banca con l'indicazione per ciascuna di esse della percentuale di possesso. Verifica della conformità della valutazione ai criteri previsti dalla vigente normativa e, a campione, delle variazioni intervenute nel conto partecipazioni;
- analisi tramite discussione delle poste della SEGNALAZIONE, al fine di identificare andamenti inusuali che richiedano esami documentali;
- comparazione delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre ed al 30 giugno ed analisi mediante colloqui degli scostamenti più significativi;
- lettura dei libri sociali ed analisi eventi successivi (fino alla data della relazione).

7. Qualora il bilancio semestrale redatto ai fini di vigilanza preveda un utile di esercizio, le società di revisione devono accludere nella relazione il prospetto di raccordo tra l'utile netto al 30 giugno e l'utile patrimonializzabile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza (Allegato 1).

8. Le attività di verifica dei revisori esterni, verbalizzate nel libro contabile dei revisori previsto dall'art. 72 Legge n. 47/2006, sono descritte in apposita relazione da inviare in formato elettronico a BANCA CENTRALE a cura del SOGGETTO SEGNALANTE, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo ai termini di scadenza della SEGNALAZIONE a cui si riferisce l'attività in commento.

9. Le predette relazioni dovranno riportare, per ciascuna SEGNALAZIONE oggetto delle attestazioni e dei controlli della società di revisione, i riferimenti ai flussi informativi trasmessi elettronicamente. In particolare, nelle relazioni della società di revisione dovranno essere citati, per ciascuna SEGNALAZIONE oggetto di controllo, il numero, la data e il codice di controllo della trasmissione.

10. In caso di nuovo invio delle SEGNALAZIONI da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI, ad esempio a seguito di rettifiche segnaletiche richieste da BCSM o autonomamente decise dal medesimo SOGGETTO SEGNALANTE, la società di revisione deve provvedere a verificare i PROSPETTI sottoposti a modifiche per le parti di propria competenza e darne conto nell'invio a BCSM delle relazioni di verifica afferenti la medesima SEGNALAZIONE, qualora non ancora inviata o quella relativa alla successiva DATA DI RIFERIMENTO.

11. Le società di revisione scambiano con il Collegio Sindacale – anche ai sensi dell'art. VII.IX.9, comma 1, lettera e) dei Regolamenti BCSM 2007-07 e 2011-03, dell'art. VII.IV.9, comma 1, lettera e) del Regolamento BCSM 2014-04 e dell'art. 47, comma 3 del Regolamento BCSM 2006-03 – informazioni rilevanti per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza, incluse le analisi svolte sulle modalità di classificazione e valutazione dei crediti adottati dal SOGGETTO SEGNALANTE. Eventuali rilievi emersi in sede di controllo sono portati senza indugio all'attenzione del Collegio Sindacale.

12. Restano ferme le competenze e le responsabilità delle società di revisione in materia di certificazione di bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 dalla legge 47 del 23 febbraio 2006 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Titolo II

Consiglio di Amministrazione

Articolo III.II.1 – Responsabilità delle segnalazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'invio a BCSM, deve esaminare e approvare, previa verifica di conformità dei dati alla contabilità aziendale e alle informazioni gestionali da parte del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA, le SEGNALAZIONI aventi periodicità trimestrale, semestrale e annuale. Il vaglio preventivo da parte dell'organo consiliare può essere delegato, qualora lo Statuto lo preveda, al Comitato Esecutivo mediante apposita delibera che ne qualifichi i poteri delegati, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva. Alle riunioni dell'organo consiliare e del Comitato Esecutivo, di cui al presente comma, partecipa anche il Collegio Sindacale per l'espletamento dei controlli di competenza circa l'osservanza delle disposizioni di Banca Centrale.
2. Nel caso delle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA che sono trasmesse sia con periodicità mensile che con periodicità trimestrale (come ad esempio la rilevazione periodica sull'utilizzo degli strumenti di pagamento trasmessa dagli enti creditizi), la disposizione di cui al precedente comma si applica alle SEGNALAZIONI riferite alla fine dei trimestri solari (marzo, giugno, settembre e dicembre).
3. Le restanti SEGNALAZIONI con frequenza mensile devono essere portate a conoscenza degli amministratori e dei sindaci al primo Consiglio di Amministrazione utile, così come i nuovi invii di SEGNALAZIONI che richiedono modifiche da sottoporre alla società di revisione.
4. Con riguardo alle SEGNALAZIONI di frequenza maggiore a quella mensile, il precedente comma trova applicazione almeno per quelle con data di riferimento l'ultima disponibile di ciascun mese solare.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Entrata in vigore e testi consolidati

Articolo IV.I.1 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione, ancorché le disposizioni della Parte II, Titolo I (Soggetti deputati alla compilazione, controllo e inoltro delle segnalazioni statistiche) e le disposizioni della Parte III (I controlli sulle segnalazioni statistiche) trovino applicazione dal 31 marzo 2015, con riguardo agli enti creditizi, per tutte le SEGNALAZIONI DI VIGILANZA aventi DATA DI RIFERIMENTO pari o successiva.
2. Gli enti creditizi dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. II.III.2, commi 6. e 7., entro il 31 marzo 2015.
3. Le modifiche di cui all'articolo 1 del Regolamento 2017-04 "Disposizioni di raccordo al Regolamento 2016-02 e di revisione alla Circolare n. 2015-02" avranno effetto a decorrere dai bilanci e dalle periodiche SEGNALAZIONI DI VIGILANZA con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2017.
4. Le eventuali disposizioni non coerenti con il presente Regolamento contenute nelle singole NORMATIVE DI RIFERIMENTO e nei MANUALI OPERATIVI continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore dei relativi aggiornamenti.

Articolo IV.I.2 – Abrogazioni

1. Per effetto di quanto disposto al comma 1 del precedente articolo, a far data dal 31 marzo 2015, le disposizioni riportate nelle seguenti lettere – normative di BCSM:
 - lettera BCSM prot. n. 7627-MAF del 6 aprile 2005;
 - lettera BCSM prot. n. 7807-MAF del 10 giugno 2005;
 - lettera BCSM prot. n. 09/5167 del 30 luglio 2009;devono intendersi non più applicabili agli enti creditizi in quanto aventi ad oggetto materie ora disciplinate dal presente Regolamento.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 3 del precedente articolo, a decorrere dai bilanci e dalle periodiche SEGNALAZIONI DI VIGILANZA con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2017, le disposizioni riportate nelle seguenti lettere – normative di BCSM:
 - lettera BCSM prot. n. 7626-MAF del 6 aprile 2005;
 - lettera BCSM prot. n. 7808-MAF del 10 giugno 2005;devono intendersi non più applicabili ai soggetti destinatari in quanto aventi anch'esse ad oggetto materie ora disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo IV.I.3 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

Titolo II Modifiche ad altre fonti normative

Articolo IV.II.1 – Modifiche al Regolamento n. 2014-02

1. Il comma 3. dell'art. 6 è così sostituito:

“3. Qualora l'ultimo giorno di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa, tale termine non è oggetto di posticipo”

2. Il comma 1. dell'art. 4 è così sostituito:

“1. Destinatari del presente Regolamento sono i SOGGETTI SEGNALANTI che alla data di riferimento della segnalazione risultano iscritti al Registro Soggetti Autorizzati previsto dall'articolo 11 della LISF e al Regolamento attuativo n. 2006-01 e sue successive modificazioni. I SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione (coatta o volontaria) non sono quindi tenuti alle segnalazioni di cui ai seguenti articoli 6 e 7 a decorrere dalla data di cancellazione dal summenzionato Registro, così come non lo sono quei SOGGETTI SEGNALANTI che, alla data di riferimento della segnalazione, abbiano già perfezionato la cessione di tutti i rapporti di finanziamento soggetti agli obblighi di rilevazione. L'esenzione descritta riguarda quindi solo le segnalazioni per le quali non sia ancora decorsa la data di riferimento.”

Articolo IV.II.2 – Modifiche ai Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03

1. All'articolo I.I.2, comma 1, dei Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 la definizione di “crediti in sofferenza” è così sostituita:

“24. “crediti in sofferenza”: l'intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate nonché da eventuali ristrutturazioni dei predetti crediti. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono comprese le esposizioni nei confronti di enti pubblici in stato di dissesto finanziario, nonché quelle derivanti da contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore, fino a nuova locazione finanziaria dei medesimi beni ad altro conduttore o vendita dei predetti beni a terzi, con conseguente recupero del credito nei limiti della somma riscossa dalla vendita o computata a nuovo contratto di leasing, a prescindere dal riacquisto della piena disponibilità del bene. L'intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le spese sostenute per l'attività di recupero.”

2. All'articolo I.I.2, comma 1, dei Regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 la definizione di “segnalazioni periodiche di vigilanza” è così sostituita:

74. “segnalazioni di vigilanza”: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o dei supporti informativi gestionali che, nell'ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all'art. 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza.

3. L'articolo VIII.II.3 del Regolamento n. 2007-07 è così sostituito:

“1. Le disposizioni generali afferenti l'adempimento degli obblighi informativi sono qualificate nel Regolamento 2015-01 e successive modifiche e integrazioni al quale si rinvia.

2. Il contenuto, lo schema, i criteri di compilazione, la forma, le modalità di trasmissione e le scadenze di presentazione di tutti i documenti da trasmettere alla BANCA CENTRALE sono oggetto di appositi provvedimenti ai quali si rinvia.”

4. Il titolo dell'articolo VIII.II.4 del Regolamento n. 2007-07 è così sostituito:

“Articolo VIII.II.4 – Modelli segnaletici e manuali operativi”

5. Il comma 1, dell'articolo VIII.II.4 del Regolamento n. 2007-07 è così sostituito:

“1. Ai fini della corretta compilazione ed invio a BCSM delle segnalazioni di vigilanza, si rendono disponibili, con le modalità previste dal Regolamento 2015-01 di cui al precedente articolo, i modelli segnaletici e i relativi manuali operativi contenenti le istruzioni per la compilazione e l'inoltro dei dati statistici.”

6. Il comma 8 dell'articolo VII.IX.11 dei regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 è così modificato:

“8. Le [banche/ SOCIETÀ FINANZIARIE] devono disporre in ogni momento di una chiara e precisa rilevazione della propria esposizione nei confronti di ogni CLIENTE o GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, dalla quale risultino, in particolare, i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.”

7. All'articolo VII.IX.11 dei regolamenti n. 2007-07 e n. 2011-03 sono aggiunti i seguenti commi:

“9. Utilizzando le informazioni disponibili, le [banche/ SOCIETÀ FINANZIARIE] procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria di crediti (DUBBI o in bonis) in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento. Per assicurare l'effettiva attuazione di quanto sopra, le [banche/ SOCIETÀ FINANZIARIE] devono adottare idonei presidi organizzativi, anche attraverso opportune deleghe interne, il cui esercizio è oggetto di verifica da parte dell'organo amministrativo, in grado di garantire una tempestiva riclassificazione e valutazione dei crediti rispetto al momento in cui sono disponibili aggiornamenti sul merito creditizio dei clienti.

10 Il tempestivo aggiornamento del valore di presumibile realizzo dei crediti deve inoltre trovare corrispondenza nella contabilità aziendale e nelle SEGNALAZIONI DI VIGILANZA inoltrate a BANCA CENTRALE. L'andamento dei crediti e le valutazioni eseguite vengono portati all'attenzione dell'organo amministrativo con le modalità previste precedente comma 7.”

ALLEGATO 1 - Prospetto di raccordo tra l'utile netto semestrale al 30 giugno e l'utile dello stesso periodo ai fini del patrimonio di vigilanza

Utile netto del semestre al 30 giugno come da situazione patrimoniale ed economica alla stessa data approvata dal Consiglio di Amministrazione del ...

Euro/migl. _____

(meno) stima dei dividendi

Euro/migl. _____

Utile netto del semestre al 30 giugno Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di giugno

Euro/migl. _____